



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE N. 10 /2014

REGOLAMENTO PER LA DURATA DELLE GRADUATORIE NEGLI INTERPELLI E NEI CONCORSI INTERNI ED ESTERNI

Il Consiglio, nella seduta del 21.10. 2014, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere Giuliana PASSERO;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la Risoluzione n. 2/2013 in data 12 marzo 2013 con la quale, a parziale modifica della precedente delibera consiliare n. 2252 del 19.10.2010, sono stati approvati i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni;

Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011, come modificata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 ;

Vista la Risoluzione n. 3/2013 con la quale in data 12 marzo 2013 è stato approvato il regolamento per gli interpelli ai fini del trasferimento di sede;

Considerate le criticità che, nel tempo, si sono verificate per la contestuale collocazione in graduatorie relative a diverse procedure concorsuali dei medesimi vincitori, dai quali occorre acquisire una dichiarazione esplicita di opzione che osta alla celere procedura di nomina negli incarichi;

Ritenuto che l'accettazione dell'incarico conseguito determina l'implicita rinuncia alle scelte e/o domande anche in altri concorsi in corso di svolgimento;



Rilevato che, a seguito delle rinunce ad uno dei diversi incarichi conseguiti da parte di numerosi concorrenti, nelle procedure concorsuali in corso è stato necessario procedere allo scorrimento delle graduatorie revocando anche nomine già deliberate da tempo ma non ancora perfezionate con i previsti decreti del Presidente della Repubblica di nomina a componente di Commissione tributaria;

Considerata l'esigenza di porre un limite temporale allo scorrimento delle graduatorie, che ad oggi non risulta ancora fissato;

Ritenuta congrua la durata massima per lo scorrimento delle graduatorie in mesi dodici a decorrere dalla data di pubblicazione delle graduatorie di ogni bando, ed altrettanto congrua la riduzione di tale durata, qualora un successivo bando sia pubblicato prima del decorso dei dodici mesi;

D E L I B E R A

- a) **La durata massima dello scorrimento delle graduatorie è fissata in mesi dodici a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria, sia di interpello, sia di concorso interno, sia di concorso esterno.**
- b) **Qualora sia pubblicato un successivo bando di interpello, o concorso interno o esterno prima del decorso dei dodici mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie precedenti, lo scorrimento delle relative graduatorie non potrà più aver luogo dopo la data di pubblicazione del nuovo bando.**

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 545/1992, e ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

**Il Presidente
Giuseppe SAVOCA**

